

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 10	DATA 29-03-2021
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE UNICO MERCATALE		

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA, SEDUTA PUBBLICA

L'ANNO **DUEMILAVENTUNO** ADDI **VENTINOVE** DEL MESE DI **MARZO** ALLE ORE **20:30** NELLA MODALITA' VIDEOCONFERENZA, A SEGUITO DI REGOLARE CONVOCAZIONE, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
COLOMBO ROBERTO	X			SORMANI LUISA	X		
MODICA MATTEO	X			LURAGO SARA	X		
ZAMBON EDOARDO	X			COLOMBO MATTEA	X		
AUTERI GIUSEPPINA	X			CONTI DIEGO	X		
MERAVIGLIA FRANCA	X			SORMANI ANNALISA	X		
GAREGNANI ANNA		X		FORNARA CHRISTIAN	X		
SPIRITO DAVIDE	X			CAPRIGLIONE FRANCESCO	X		
FRATTO MARCO	X			RUSSO DEBORAH	X		
PESSONI GIANLUCA	X						

TOTALE PRESENTI 16

TOTALE ASSENTI 1

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO ROBERTO COLOMBO ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE.

Componenti presenti in aula n. 16 su n. 17 assegnati ed in carica
E' assente il Consigliere: Anna Garegnani.

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Matteo Modica per l'illustrazione dell'argomento in oggetto.

Seguono gli interventi di alcuni Consiglieri Comunali come riportato su supporto audio, depositato agli atti a norma dell'art. 60, c.3 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Quindi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 52 del D.Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011 conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale;

per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, art. 1 commi da 816 a 836, A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini del presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato "canone" è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati "enti" e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 2, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

il comma 847 del succitato art. 1 della legge 160/2019 sopra richiamata testualmente recita " Sono stati abrogati i capi I e II del decreto legislativo 507 del 1993. gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997. e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per



l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970 n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1, della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede :

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 837 a 845, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale ed il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal Regolamento per l'applicazione della "C.O.S.A.P.", ai sensi dell'art. 63 del d.Lgs 446/97, con contestuale abrogazione di ogni precedente atto che ha dato luogo ai prelievi di cui trattasi;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe".

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 dell'art. 1 della citata legge 160/2019, ai sensi della quale "Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e



successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito Internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021".
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18/01/2021, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Vista la proposta di regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale allegata alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;



Visto il Testo Unico della legge sull'ordinamento degli enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Udita la discussione intervenuta integralmente riportata su supporto audio;

Acquisito il parere del Revisore unico;

- Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 - D. Lgs. n. 267/2000, riportati in allegato;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 5 (Diego Conti - Annalisa Sormani - Christian Fornara - Francesco Capriglione - Deborah Russo), espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti di cui n. 11 votanti;

DELIBERA

- 1) di abrogare il Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, da ultimo modificato con delibera di consiglio comunale n. 2 del 11 gennaio 2000 e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 4 febbraio 2008;
- 2) di abrogare il Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari approvato con delibera di Consiglio comunale n. 4 del 11 gennaio 2000, modificato con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 28 aprile 2010;
- 3) di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, allegato alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone in oggetto, nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio dell'ente;
- 5) di stabilire che le disposizioni del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale decorrono a far data dal 1 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 53 c. 16 della legge 388/2000;
- 6) di demandare al Servizio tributi la pubblicazione sul sito internet dell'ente della presente deliberazione.



Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 5 (Diego Conti - Annalisa Sormani - Christian Fornara - Francesco Capriglione - Deborah Russo), espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti di cui n. 11 votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D. Lgs.

n.267/2000.

All.to:

- Pareri di cui all'art. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 - D. Lgs. n. 267/2000;
- Parere Revisore Unico;
- Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.



Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
F.to Roberto Colombo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs: n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 22 APR. 2021 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 22 APR. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 8 fogli, di cui si omettono gli allegati.

Li, 22 APR. 2021



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. La Scala", written over a horizontal line.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è **DIVENTATO ESECUTIVO** in data _____ ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Rep.N. 469

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

Deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 85.2 del vigente Statuto comunale
Dal 22/04/2021 al 06/05/2021
Entra in vigore il 07/05/2021